

CIRCOLARE 07/2026

25/02/2026



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

GLOBAL MINIMUM TAX DICHIARAZIONE FISCALE

A CURA DI

LUIGI MELLONI
ENRICO GERBALDO

Lo scorso 6 febbraio 2026 è stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (AdE) avente ad oggetto l'approvazione del modello di dichiarazione annuale relativa all'imposizione minima suppletiva e di imposta minima nazionale di cui all'art. 53 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n.209 (di seguito anche "**Dichiarazione Fiscale GloBe**").¹

Con l'approvazione del modello della "Dichiarazione fiscale GloBe" si completa il set di dichiarazioni e comunicazioni connesse alla implementazione in Italia della "Global Minimum Tax".

Facciamo nuovamente il punto della situazione.

Ricordiamo che la normativa in esame (art.19 comma 1 D.lgs 209/2023) prevede:

- a) una **imposta minima integrativa** (anche detta "Income inclusion rule" o "IIR"), dovuta da controllanti localizzate in Italia di gruppi di rilevanti dimensioni nazionali o multinazionali;
- b) una **imposta minima suppletiva** (anche detta "Undertaxed Payment Rule" o "UTPR"), dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia quando non è stata applicata in tutto o in parte l'imposta minima integrativa (IIR) in altri Paesi;
- c) una **imposta minima nazionale** (anche detta "Qualified Domestic Minimum Top-up Tax" o "QDMTT") dovuta con riferimento al sottogruppo di imprese localizzate in Italia se ed in quanto soggette a bassa imposizione.

E' rilevante tenere a mente le tre tipologie di imposte sopra individuate in quanto la Dichiarazione Fiscale GloBe deve essere utilizzata per dichiarare tutte le predette imposte.

Nel prosieguo ci concentreremo sulla individuazione degli adempimenti, comunicazioni e dichiarazioni che devono essere predisposte e presentate rispettivamente da:

- società capogruppo italiana di un gruppo di rilevanti dimensioni soggetto alla GloBe;
- società italiana (singolarmente considerata di piccole o medie dimensioni) facente parte di un gruppo soggetto alla GloBe con capogruppo residente in un paese in cui la GloBe è stata implementata;
- società italiana (singolarmente considerata di piccole o medie dimensioni) facente parte di un gruppo soggetto alla GloBe con capogruppo residente in un paese in cui la GloBe NON è stata implementata.

¹ Abbiamo già trattato l'argomento GloBe nella nostra precedente circolare n. 27/2025 del 12.11.2025 a cui pertanto facciamo rinvio per l'individuazione degli elementi essenziali della normativa.

Società italiana capogruppo.

Si ipotizzi una società avente esercizio coincidente con l'anno solare soggetta alla normativa GloBe a partire dall'esercizio 2024.

Quali gli adempimenti?

La società avrebbe già dovuto procedere al versamento della Global Minimum Tax (sia la "IIR" che la "QDMTT" se dovute) per il 90% dell'importo complessivo dovuto **entro lo scorso mese di novembre 2025** (i.e.: undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio ex art. 53 comma 2 D. lgs. 209/2023).

La società **entro il prossimo 30 giugno 2026** dovrà procedere a:

- 1) Inviare, per conto di tutte le società del gruppo, la **"Notifica per l'individuazione** del soggetto tenuto a presentare la comunicazione rilevante" (cfr. Modulo di comunicazione approvato con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 7.8.2025).
- 2) Predisporre ed inviare la **"Comunicazione Rilevante"** ^{2(*)}
- 3) Predisporre ed inviare la **"Dichiarazione Fiscale Globe"** (anche se dalla stessa non dovessero risultare dovute imposte). L'imposta che viene liquidata nella dichiarazione fiscale è quella che si doveva versare entro lo scorso mese di novembre 2025. Nella Dichiarazione Fiscale dovranno essere compilati sia i quadri riferiti alla "IIR" che quelli riferiti alla "QDMTT".

La società **entro il prossimo 31 luglio 2026** (ovvero l'ultimo giorno del mese successivo al termine previsto per la presentazione della Dichiarazione Fiscale GloBe" annuale) dovrà procedere al versamento (se dovuto) dell'importo residuo della Global Minimum Tax per il 2024.

ATTENZIONE: la società capogruppo dovrà altresì verificare in ogni paese in cui opera il gruppo multinazionale dalla stessa controllato se e quali sono gli adempimenti locali derivanti dalla adozione nei predetti paesi della Global Minimum Tax.

Ad esempio alcuni paesi come Belgio e Irlanda hanno previsto obblighi di notifica/registrazione presso i registri delle imprese locali con termini anticipati rispetto alla prima dichiarazione GloBE, che rimane fissa dalla direttiva alla data del 30 giugno 2026.

Società italiana parte di un gruppo controllato da capogruppo residente in un paese estero che ha adottato la GloBE.

Anche in questo caso si ipotizzi una società avente esercizio coincidente con l'anno solare.

La società italiana avrebbe dovuto **entro lo scorso mese di novembre** versare la prima rata dell'imposta minima nazionale ("QDMTT") pari al 90% dell'imposta dovuta per l'esercizio di riferimento, ai sensi dell'art. 6 del DM del 7 novembre 2025.

² Si ricorda che la Comunicazione Rilevante (o "CR") deve contenere i dati e le informazioni rilevanti ai fini del conteggio della Imposta Minima Integrativa (IIR) e/o della imposta minima suppletiva (UTPR). Nella nostra precedente circolare 27/2025 abbiamo fornito informazioni in merito.

Ipotizziamo che la Società non abbia un tema di versamento di imposta minima in quanto ordinariamente soggetta ad imposta nazionale nella misura del IRES 24% ed IRAP 3,9%. La Società residente dovrebbe pertanto (in genere) aver pagato imposte in misura superiore al limite minimo del 15% previsto dalla normativa GloBE.

La società italiana dovrà tuttavia **entro il prossimo 30 giugno 2026**:

- 1) inviare la **“Notifica per l’individuazione** del soggetto tenuto a presentare la comunicazione rilevante”. Poiché la capogruppo è una società residente una entità residente in Italia facente parte del gruppo dovrà procedere a questo adempimento. Probabilmente la società capogruppo residente in un paese GloBe sarà individuata come responsabile per l’invio, per conto di tutto il gruppo, della “Comunicazione Rilevante”.
- 2) **predisporre ed inviare la “Dichiarazione Fiscale GloBe”, relativamente ai quadri riferiti alla QDMTT**, per il sottogruppo rappresentato dalle imprese o entità **residenti in Italia**. Gli obblighi dichiarativi e di versamento dell’imposta minima nazionale (QDMTT) ricadono infatti su una società residente in Italia a cui appositamente delegata dalle altre entità residenti. La dichiarazione deve essere predisposta ed inviata anche qualora l’imposta dovuta sia pari a zero³.

ATTENZIONE: Questo adempimento non deve invece essere effettuato qualora altra impresa residente in Italia sia stata incaricata quale “responsabile” degli obblighi dichiarativi e di versamento dell’imposta minima nazionale.

La Società **non dovrà** invece procedere a predisporre ed inviare la Comunicazione Rilevante in quanto è ragionevole prevedere che tale comunicazione sarà inviata dalla società capogruppo per conto di tutto il gruppo.

Qualora la società italiana sia controllata da una società capogruppo residente in Italia probabilmente non dovrà provvedere ad alcuna comunicazione in quanto sia la “Notifica per l’individuazione del soggetto tenuto a presentare la comunicazione rilevante” che la “Dichiarazione Fiscale GloBe” saranno effettuate dalla società capogruppo residente in Italia.

Società italiana parte di un gruppo controllato da capogruppo residente in un paese che NON ha adottato la GloBE.

La normativa GloBe, come recepita nella normativa italiana, prevede che gli obblighi di informazione e di pagamento ricadano in prima battuta sulla società controllante (“Ultimate Parent Entity” o “UPE”)⁴ del gruppo⁵. Nel caso in cui la controllante non sia tenuta nel paese di residenza a questi adempimenti⁶ gli obblighi si spostano “a cascata” sulle “sub-holding” e sulle altre entità del gruppo residenti in paesi

³ Ex Art. 3, comma3, del D.M. 7 novembre 2025.

⁴ Come è possibile constatare la normativa GloBe ci regala davvero molti simpatici acronimi.

⁵ Art. 53 e ss del D.Lgs. n. 209/2023.

⁶ Ovvero nel caso in cui con questo paese non vi sia uno scambio automatico di informazioni ai fini “GloBe”.

GloBE⁷.

La società residente in Italia (paese che ha adottato la GloBe) deve quindi premurarsi di verificare se un'altra entità del gruppo (ad esempio una sub-holding di livello superiore), residente in un paese GloBe sia stata formalmente designata per gli adempimenti connessi quali il conteggio e pagamento dell'imposta (IIR / UTPR) e presentazione della "Comunicazione Rilevante" e della "Dichiarazione Fiscale GloBe". Qualora nessuna altra società sia stata a ciò designata la società italiana sarà responsabile degli adempimenti sostanziali e di comunicazione per conto dell'intero gruppo.

Con riferimento **all'imposta minima suppletiva** ("UTPR") è utile ricordare che l'articolo 19 del Decreto 209/2023 precisa che nel caso in cui *"la controllante capogruppo è localizzata in un paese terzo che non applica una imposta minima integrativa equivalente ..., tutte le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano, ... sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento, a titolo di imposta minima suppletiva, di un importo pari all'imposizione integrativa attribuita ... allo Stato italiano ai sensi dell'art. 21"*.

In forza di quanto disposto dal citato articolo 21 l'imposta suppletiva dovuta corrisponde all'imposta minima integrativa dovuta da tutto il gruppo ripartita tra tutte le imprese del gruppo residenti in paesi "GloBe" in proporzione al numero di dipendenti impiegati ed al valore contabile dei beni materiali utilizzati.

Il meccanismo descritto comporta che qualora la società italiana fosse l'unica entità del gruppo residente in un paese GloBe, la società italiana (indipendentemente dalla sua dimensione) sarebbe responsabile verso lo Stato italiano del pagamento dell'intera imposta minima integrativa dovuta da tutto il gruppo in ogni paese in cui il gruppo si trova ad operare.

Cosa può fare lo Studio?

Per le società italiane di un Gruppo soggetto alla GloBE, lo studio può fornire assistenza nell'implementazione delle procedure sopra descritte ed in particolare:

- individuare l'esistenza dei requisiti dimensionali che fanno scattare l'obbligo degli adempimenti GloBE;
- verificare quali sono le società tenute alla "notifica per l'individuazione del soggetto tenuto a presentare le comunicazioni rilevanti";
- predisporre ed inviare il predetto modello di "notifica per l'individuazione del soggetto tenuto a presentare le comunicazioni rilevanti" (non appena sarà reso disponibile dall'AdE il software per la predisposizione ed invio);
- aiutare nella individuazione di regimi opzionali o semplificati;
- aiutare nella predisposizione dei dati semplificati o completi da fornire alla società del gruppo individuata per la predisposizione ed invio della CR;

⁷ Meccanismo c.d. di "fallback" previsto dall'articolo 2 del D.M. 23.02.2017 e D.M. 25.02.2025.

- procedere alla determinazione dell'imposta minima integrativa (IIR) ovvero della imposta minima suppletiva (UTPR) e fornire assistenza per i connessi versamenti;
- individuare il soggetto responsabile dell'imposta minima nazionale (QDMTT);
- procedere alla determinazione della imposta minima nazionale (QDMTT) in base ai dati contabili delle imprese residenti in Italia;
- procedere alla predisposizione ed invio della Dichiarazione Fiscale GloBe ove richiesta (non appena sarà reso disponibile dall'AdE il software per la predisposizione ed invio).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

CONTATTI



LUIGI MELLONI

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT



ENRICO GERBALDO

ENRICO.GERBALDO@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT – SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI A R.L.

VIA AVOGADRO, 12/A – 10121 TORINO – ITALIA T. +39 011 55 67 222 – INFO@RLVT.IT